

## STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

AVV. ACHILLE MORCAVALLO

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@tiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

pec: studiomorcavallo1@pecstudio.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL  
LAZIO – SEDE DI ROMA

Ricorso

Nell'interesse: del Sig. Calogero Puma (C.F.: PMU CGR 90D26 G791M), rappresentato e difeso – giusta procura a margine del presente atto – dagli Avv.ti Oreste MORCAVALLO (C.F.: MRC RST 49D19 D086G) e Achille MORCAVALLO (C.F.: MRC CLL 76H21 D086W), presso il cui Studio, in Roma, Via Arno n. 6 elettivamente domicilia, con richiesta dei difensori di ricevere ogni comunicazione e notificazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it, ricorrente; contro: Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Carabinieri, in persona del Presidente pro-tempore, amministrazioni resistenti;

Oggetto: per l'annullamento – PREVIA APPLICAZIONE DI IDONEA MISURA CAUTELARE nella prossima Camera di Consiglio cui si chiede sin da ora di poter partecipare – del provvedimento prot. n. 354829/2-11 del 27 ottobre 2017 con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non idoneo al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con Bando del 24 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I.,



Mi rappresentino e difendano in ogni stato e grado di questo procedimento e del conseguente processo esecutivo con tutte le più ampie facoltà, comprese quelle di transigere e conciliare, esigere e quietanzare, l'Avv. Oreste Morcavallo e l'Avv. Achille Morcavallo presso il cui Studio in Roma, Via Arno, n. 6, eleggo domicilio

V. per autentica

Avv. Oreste Morcavallo

Avv. Achille Morcavallo

I sottoscritti Avv.ti Oreste ed Achille Morcavallo quali difensori del Sig. Puma, ATTESTANO che la presente copia informatica allegata è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.  
Avv. Oreste Morcavallo  
Avv. Achille Morcavallo

IV Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017; degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di inidoneità; per quanto di ragione ed ove occorrer possa, dell'art. 10 commi 7 lett. b.1 e b.3 e 8 e dell'art. 2 del suindicato Bando nonché del Decreto del Ministero della Difesa 4 giugno 2014 e delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso anzidetto approvate con Determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri n. 45/7-4-1 CC del 28 luglio 2017; nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, nonché della graduatoria concorsuale, ove nelle more approvata, onde ottenere l'ammissione al prosieguo della procedura concorsuale e l'utile inserimento in graduatoria.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio.

#### LA VICENDA CONTENZIOSA

Con Decreto del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri del 24.03.2017, pubblicato nella G.U.R.I., IV° Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, veniva indetto concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, cui partecipava il ricorrente, Sig. Calogero Puma. Questi, superate la prova scritta e le prove di efficienza fisica, si sottoponeva agli accertamenti sanitari di cui all'art 5 del Bando, pure presentando il prescritto certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, previsto dal successivo art. 8. La relativa Commissione perveniva, tuttavia, ad un giudizio di inidoneità, di cui al provvedimento prot. n. 354829/2-11 del 27 ottobre 2017,

consegnato per notifica in pari data, riportante la seguente motivazione: “(il concorrente) ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: - ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato LI poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: esiti di correzione chirurgica di calcagno varo sinistro con mezzi di sintesi in situ”. Da notare che il ricorrente riportava coefficiente 1 in relazione a tutti gli altri apparati e 2 nella categoria 8 – Apparati vari (AV), a seguito dell’attribuzione del coefficiente 2 in una sola delle sub categorie ivi ricomprese.

La diagnosi riportata nel suindicato giudizio non è però rispondente al vero, in quanto il Sig. Puma si è sottoposto, in età pediatrica, ad intervento chirurgico di “calcaneo stop”, perché affetto da “piede calcaneo – valgo sinistro”, e quindi non ad intervento chirurgico per piede varo, come invece riportato nel provvedimento impugnato. Tanto risulta dal certificato rilasciato dal Dott. Giuseppe Meliadò, che ha eseguito l’intervento presso l’U.O. Ortopedia e Traumatologia dell’A.O. “Bianchi – Melacrinò - Morelli” di Reggio Calabria e dal foglio di dimissione relativo al ricovero del 11-13 aprile 2000. Nel certificato di cui sopra in particolare si attesta che l’intervento è stato effettuato mediante una piccola vite metallica applicata sul pavimento del seno del tarso del piede sinistro (e quindi non in sede intr articolare) e dunque non è certamente un’osteosintesi né tanto meno un intervento di protesi articolare, non essendo peraltro residua alcuna patologia muscolo-scheletrica tale da determinare alcuna limitazione della funzionalità articolare sia nella vita di relazione che nell’attività lavorativa. A ciò aggiungasi che il ricorrente ha pure prestato servizio negli alpini

ed ha partecipato a competizioni sportive di livello internazionale nel nuoto pinnato e di livello nazionale nell'atletica leggera, risultando inserito nelle classifiche finali.

I provvedimenti impugnati sono gravemente lesivi degli interessi del ricorrente, che avverso di essi propone impugnativa per i seguenti

### **MOTIVI DI DIRITTO**

- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI PRESUPPOSTI, CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTE CERTIFICAZIONE MEDICA, CARENZA DI ISTRUTTORIA

La diagnosi cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti sanitari non è conforme alla certificazione medica quivi allegata, relativa all'intervento chirurgico cui è stato sottoposto il ricorrente. Questi infatti presentava piede valgo sinistro e non piede varo sinistro, difetto opposto al primo ed ormai definitivamente corretto e risolto a seguito di intervento chirurgico denominato "calcaneo stop". Tale intervento è volto appunto alla correzione del piede valgo e non varo, ed all'esito dello stesso non è residua alcuna limitazione funzionale nè alcun segno esteriore sul piede interessato. Tanto risulta dal foglio di dimissioni già richiamato e dal certificato da ultimo rilasciato dal medesimo ortopedico che eseguì l'intervento. Se ne desume che la Commissione resistente non ha effettuato alcuna attività istruttoria in ordine alla diagnosi erroneamente attribuita al ricorrente ed a motivo della quale egli è stato escluso dalla procedura concorsuale. Nella fattispecie, il D.M. 4 giugno 2014 prevede quali cause di non idoneità dell'apparato locomotore, al

punto 3) deformità gravi congenite e acquisite degli arti, il piede piatto valgo bilaterale ed il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani  $> 140^\circ$  o di Moreau  $> 160^\circ$ , da accertare a mezzo di podoscopia ed esami comparati RX dei piedi sotto carico. Nella fattispecie, invece, non si comprende sulla base di quali esami, perché non esplicitati, si sia pervenuti all'erroneo giudizio diagnostico che ha comportato l'inidoneità del Sig. Puma. Al riguardo la giurisprudenza ha statuito che "I giudizi delle Commissioni Mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07/07/2010, n. 23193).

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE  
NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI  
ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO

Sotto tale profilo si rileva anche la violazione delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari del concorso, nella parte in cui dispongono al punto 7 (procedura di selezione) che gli accertamenti sanitari si svolgono secondo le seguenti fasi: "a) anamnesi del concorrente; b) esame obiettivo generale...; c) esami di laboratorio; d) visite mediche specialistiche con indicazione sui relativi referti delle diagnosi riscontrate, da parte di ogni medico specialista; ...e) visita definitiva effettuata dalla commissione per gli accertamenti sanitari, che provvede a: - controllo della regolarità formale e sostanziale del protocollo; - valutazione dei referti e della rimanente documentazione sanitaria; emissione del giudizio di

“idoneità” o “inidoneità”; redazione di apposito verbale”. Nella specie, non si apprende dal verbale quali controlli e visite specialistiche siano state effettuate sul concorrente e sicuramente non emerge che egli sia stato sottoposto a visita ortopedica o una qualsivoglia valutazione di referti medici relativi all’apparato locomotore. In definitiva manca qualsivoglia istruttoria, espressamente prevista dalle Norme Tecniche su richiamate, in ordine all’imperfezione riscontrata e quindi alle modalità con cui è stata posta la diagnosi medica.

- VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. DIFESA 4 GIUGNO 2014

Come sopra detto, il difetto riscontrato, per il quale è stato attribuito il coefficiente 3 con conseguente giudizio di inidoneità ed esclusione del ricorrente, non è neppure contemplato nel D. M. Difesa 4 giugno 2014 tra le patologie o i loro esiti causa di evidenti imperfezioni o di rilevanti limitazioni funzionali. Invero esso contempla sub V – apparato locomotore, al punto 3, solo il piede piatto valgo bilaterale e il piede cavo bilaterale con angolo di Costa Bertani  $> 140^\circ$  o di Moreau  $> 160^\circ$  o gli esiti di fratture articolari con residua presenza dei mezzi di sintesi, con conseguente attribuzione di coefficiente 3 o 4, implicante giudizio di inidoneità. Dunque la diagnosi di esiti di correzione chirurgica di piede varo con piccoli mezzi di sintesi in situ non solo non corrisponde alla reale condizione del ricorrente, ma non trova neppure alcuna corrispondenza nell’elenco delle infermità / imperfezioni a cui il D.M. citato associa l’attribuzione di un coefficiente 3 ovvero 4. Tale elenco invero comprende solo il piede valgo/cavo bilaterale, mentre il ricorrente presentava

inizialmente valgismo al piede sinistro, corretto, a seguito di intervento, fin dal 2000. È ben vero che le imperfezioni comportanti coefficienti di fascia B (pari a 3 o 4) potrebbero essere estese anche a quelle non espressamente menzionate, secondo il criterio dell'analogia o dell'equivalenza con quelle elencate, secondo l'espressa previsione (altre cause di non idoneità) contenuta nel D.M. citato, ma solo qualora esse rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio militare e dopo osservazione. Nella fattispecie tale analogia non solo non è ravvisabile, ma non è stata neppure richiamata dalla Commissione.

Ed invero l'analogia o l'equivalenza con le ipotesi espressamente previste nell'elenco B del D.M. non è invocabile, sia perché l'imperfezione non è bilaterale, sia perché essa è stata completamente corretta mediante intervento chirurgico, potendosi al contrario ritrovare un'analogia, con riferimento alla richiamata sussistenza di piccoli mezzi di sintesi in situ, con gli esiti di fratture non intra – articolari con piccoli mezzi di sintesi in situ, senza segni di intolleranza e non limitanti la funzione, cui il D.M. attribuisce, nell'elenco generale (codice 203), il coefficiente 2.

In ogni caso, tale previsione richiede che l'attribuzione del coefficiente deteriore in relazione a cause di non idoneità non espressamente contemplate consegua a specifica osservazione. Nella fattispecie è evidente come nessuna osservazione sia stata condotta sul ricorrente, se la commissione ha perfino confuso il lieve difetto fisico poi completamente corretto (dichiarato dal concorrente medesimo) con quello infondatamente attribuitogli.

- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO E/O INCONGRUITÀ  
DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA  
APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. N. 241/90

Non v'è chi non veda che il giudizio di non idoneità non è supportato da adeguata motivazione che consenta di comprendere l'iter logico seguito dalla Commissione nell'attribuzione del coefficiente 3, poiché essa non ha richiamato alcuna infermità o imperfezione espressamente prevista nell'apposito elenco B del D.M. citato. Del resto, qualora si fosse voluta riferire alle disposizioni di chiusura, applicando in via analogica le infermità ivi specificamente previste, avrebbe dovuto rendere conto sia dell'analogia riscontrata, sia delle specifiche osservazioni sull'entità delle infermità/imperfezioni, e sulle loro conseguenze sulla funzionalità dell'apparato considerato (nella fattispecie apparato locomotore). In verità il richiamato D.M. consente l'attribuzione dei coefficienti 3 e 4 anche ad alterazioni anatomiche o funzionali che, a giudizio, dell'organo sanitario, non raggiungendo una rilevanza di grado inabilitante al servizio militare, risultino di scarsa incidenza, sotto il profilo medico – legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare. Ma tanto richiederebbe da un lato che un'alterazione anatomica e funzionale vi sia e dall'altro che sia esplicitato il medesimo giudizio della commissione su tale alterazione. Al contrario, l'iniziale difetto del ricorrente è stato corretto chirurgicamente, e dunque non sussiste più, mentre la Commissione non dà conto di alterazioni funzionali ed anzi non esprime alcun giudizio in merito, riferendo solo della permanenza di mezzi di sintesi in situ. Essa neppure dà conto dell'utilizzo di mezzi diagnostici o



della valutazione di referti o ancora della sottoposizione a visita medica specialistica (ortopedica).

In definitiva, in mancanza di una specifica infermità individuata nel D. M. citato, la Commissione non ha espresso il doveroso giudizio sull'attuale incidenza della pretesa alterazione anatomica o funzionale in rapporto allo svolgimento del servizio militare, nè ha individuato le infermità/imperfezioni da cui desumere per analogia o equivalenza l'applicazione del coefficiente deteriore anche al difetto asseritamente riscontrato. Tanto meno ha dato conto della sottoposizione del candidato alla doverosa valutazione specialistica.

In verità, come risulta dal certificato medico prodotto, l'intervento subito dal ricorrente non ha costituito osteosintesi o intervento di protesi articolare. Dunque, vista la correzione del piede valgo, senza alcuna residua imperfezione, non si comprende in analogia di quale infermità la Commissione abbia attribuito il ridetto coefficiente. Al contrario, la permanenza di vite metallica in sede non articolare potrebbe essere – a tutto concedere - valutata, sempre analogicamente, con un coefficiente pari a 2, poiché il medesimo D.M. contempla gli esiti di fratture non intrarticolari con mezzi di sintesi in situ nell'elenco A e attribuzione di coefficiente pari a 2, con conseguente piena idoneità del Sig. Puma.

/ / /

- ILLEGITTIMITÀ DEGLI ARTT. 2 E 10, COMMA 7 LETT. B.1 E B.3 E COMMA 8, DEL BANDO NONCHÈ DELLE NORME TECNICHE (8.C) PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI DEL CONCORSO DE QUA

PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ, DEL PRINCIPIO DI CERTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 97, 24 E 113 COST.

Ove mai la richiamata disposizione del D.M. che consente l'attribuzione dei coefficienti 3 e 4 anche ad alterazioni anatomiche o funzionali di scarsa incidenza, sotto il profilo medico – legale, ai fini dell'espletamento del servizio militare, sia interpretata in senso sfavorevole al ricorrente, essa dovrebbe ritenersi illegittima per contrarietà ai principi di proporzionalità, certezza amministrativa e parità di trattamento dei concorrenti, in quanto per tal via si giungerebbe ad attribuire alla Commissione per gli accertamenti sanitari assoluto arbitrio nell'emanazione del giudizio di inidoneità, pur a seguito di imperfezioni fisiche minime e non pregiudizievoli. Di conseguenza dovrebbero pure considerarsi illegittimi gli articoli del bando che vi fanno rinvio diretto ovvero indiretto, e precisamente l'art. 2, che subordina l'ammissione al corso al possesso dell'idoneità psicofisica da accertarsi con le modalità di cui all'art. 10, e l'art. 10.7 (accertamenti sanitari), secondo cui sono giudicati inidonei i concorrenti: b) risultati affetti da: 1) imperfezioni ed infermità che siano causa di inidoneità al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore al coefficiente 2, per l'apparato di interesse (LI); ...3) tutte quelle imperfezioni ed infermità non espressamente contemplate, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale

carabiniere. Ove tanto sia posto in rapporto con la richiamata previsione di cui al D.M., interpretata nel senso che qualsivoglia imperfezione, anche quando non comporti compromissione della funzionalità, potrebbe giustificare l'attribuzione di un coefficiente pari a 3, appare palese che la Commissione per gli accertamenti sanitari, in virtù del combinato disposto delle previsioni citate, nonché in base al punto 8.c delle Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti sanitari che opera un rinvio all'art. 10 del Bando, potrebbe giudicare ad libitum inidoneo qualunque concorrente, posto che non esiste individuo alieno da imperfezioni fisiche, intese in senso lato. Del pari sproporzionata rispetto al fine da conseguire, che è quello dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica all'espletamento del servizio, è la previsione del successivo punto 8 del medesimo art. 10 del Bando, laddove precisa che il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Ove tale clausola fosse interpretata nel senso della insindacabilità del giudizio medico espresso dalla commissione essa sarebbe assolutamente illegittima. Infatti "nel caso di concorso e di accertamenti sanitari deve essere temperata la regola per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. In particolare, quest'ultimo può ritenersi superato qualora - a seguito di nuova verifica disposta dal Tar - siano risultati infondati i presupposti assunti originariamente a fondamento del provvedimento di esclusione dal concorso e il nuovo esito

favorevole - cui l'originario ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare - può costituire elemento sostitutivo/integrativo di valutazione dell'idoneità attitudinale” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 07/07/2010, n. 23193; cfr. anche Tar Lazio, sez. I ter, 7 luglio 2006 n. 5542; 07/06/2010 n. 15638).

La clausola del bando che escluda la tutela giurisdizionale avverso i giudizi delle commissioni mediche, non costituenti espressione di discrezionalità amministrativa, è violativa del principio di generale giustiziabilità degli atti amministrativi desumibile dagli art. 24 e 113 cost. (così T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 02 aprile 2010 n. 5598). È oramai pacifico che i giudizi delle Commissioni Mediche siano sindacabili, essendo ben possibile far ricorso a verificazioni, ad esami documentali e altresì a consulenze tecniche d'ufficio per accertarne la correttezza, non potendosi in contrario sostenere che, in tal modo, si andrebbe ad intaccare la discrezionalità dell'Amministrazione, stante il carattere oggettivo dell'accertamento de quo, solamente connotato da tecnicismo” (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13/01/2009, n. 131).

#### SULL' ISTANZA CAUTELARE

Le considerazioni fin qui svolte appaiono sufficienti a comprovare la sussistenza del fumus, prescritto ai fini dell'attivazione della tutela cautelare invocata.

Per quanto concerne il periculum in mora, è di tutta evidenza che il ricorrente riceverebbe un pregiudizio grave ed irreparabile dalla illegittima esclusione dal concorso di che trattasi a seguito di un infondato giudizio di inidoneità. Egli infatti non potrebbe partecipare al prossimo concorso per raggiunti limiti di età,

rimanendo così definitivamente escluso dalla carriera cui legittimamente aspira. Codesto On.le TAR si è già espresso sulla medesima vicenda concorsuale nel senso che, “anche alla luce del principio di proporzionalità, nella ponderazione degli interessi in conflitto, appare opportuno assegnare prevalenza all’interesse privato e disporre l’ammissione “con riserva” del candidato a partecipare al prosieguo delle prove selettive, nelle more della decisione della fase cautelare del presente giudizio” (decreto presidenziale TAR Lazio, I Bis n. 5454/2017 del 19.10.2017; decreto presidenziale TAR Lazio, I Bis n.5817/2017 del 08.11.2017)

#### IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede, ove ne sia ravvisata l’opportunità ed in conformità al suindicato orientamento, di disporre una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare la sussistenza o meno della patologia attribuita al ricorrente ed alla sua rispondenza ad infermità/imperfezioni contemplate nel D.M. 4 giugno 2014, ai fini della corretta attribuzione del “coefficiente”, e del conseguente giudizio di idoneità. Si chiede altresì di ordinare l’esibizione della documentazione medica valutata dalla Commissione per gli accertamenti sanitari.

#### LE CONCLUSIONI:


Sono quelle suepigrafate. Con ogni onere ed effetto conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio.

Cosenza, 21.11.2017

(AVV. ACHILLE MORCAVALLO)

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)




**RELATA DI NOTIFICA**

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Avv. Achille Morcavallo, nella qualità di difensore del Sig. Calogero Puma, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

1. Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in - 00186 - Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n. ~~7678068644-5~~ <sup>7678068644-5</sup> spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ~~N7~~ <sup>N7</sup> nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine ~~492~~ <sup>492</sup> /2017);

Avv. Achille Morcavallo




2. Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in - 00186 - Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r n. ~~76758672175~~ <sup>76758672175</sup> spedita dall'Ufficio postale di Cosenza ~~N7~~ <sup>N7</sup> nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine ~~493~~ <sup>493</sup> /2017);

Avv. Achille Morcavallo



3. Commissione per gli Accertamenti Sanitari presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Carabinieri, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in - 00186 -



Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, mediante spedizione di  
copia conforme all'originale a mezzo di racc. a/r  
n. 7678068440-4 spedita dall'Ufficio postale di Cosenza  
...N7... nella data risultante dal timbro postale (n.  
d'ordine. 694 /2017).

Avv. Achille Morcavallo



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (24-01-2016) - St. (4) Ed. 03/16

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.	
	<b>MITTENTE</b> <b>STUDIO LEGALE MORCAVALLO</b> <b>VIA / PIAZZA</b> <b>Avv. ACHILLE MORCAVALLO</b> <b>C.A.P.</b> <b>Corso L. Fero, 23 - 87100 COSENZA</b> <b>COMUNE</b> <b>Prov.</b> <b>TEL. 413939 - 413944 - 413950 FAX</b>			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 21269 Sez. 06 Operaz. 137  
 Causale: AG 24/11/2017 12:23  
 Peso gr.: 95 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Billo 767517441/03  
 (accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76758672217-5



# Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (24-01-2016) - St. (4) Ed. 03/16

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde


Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	VIA / PIAZZA			N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.	
	<b>MITTENTE</b> <b>STUDIO LEGALE MORCAVALLO</b> <b>VIA / PIAZZA</b> <b>Avv. ACHILLE MORCAVALLO</b> <b>C.A.P.</b> <b>Corso L. Fero, 23 - 87100 COSENZA</b> <b>COMUNE</b> <b>Prov.</b> <b>TEL. 413939 - 413944 - 413950 FAX</b>			
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R. Contrassegnare la casella interessata		

Fraz. 21269 Sez. 06 Operaz. 136  
 Causale: AG 24/11/2017 12:21  
 Peso gr.: 95 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. Billo 767517441/03  
 (accettazione manuale)

TASSE





# Posteitaliane

EP0705-EP0699 - Mod. 22 AG - MOD. 04/03/13 (ex. mod. 13) - Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO			N° CIV.
	VIA / PIAZZA			PROV.
	C.A.P.	COMUNE		
MITTENTE	STUDIO LEGALE MORCAVALLO			
	Avv. ACHILLE MORCAVALLO			
	VIA / PIAZZA	Corso L. Fera, 23 - 87100 COSENZA		N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> A.R.		
* Contrassegnare la casella interessata				

Fraz. 21269      Sez. 06      Operaz. 135  
 Causale: AG      24/11/2017 12:19  
 Reso: 95      Tariffa: 7.95      Affr. 1 7.95  
 Serv. Agg.: AK  
 Cod. Bollo 767517441695      TASSE  
 (accettazione manuale)